NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 33

Stipendi

In relazione a quanto sara' piu' compiutamente definito con successiva legge circa il nuovo ordinamento, a decorrere dal 1 marzo 1977 ai fini giuridici e dal distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalita' costituiti dalla complessita' del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilita', dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello..... L. 1.800.000 secondo livello..... L. 2.196.000 terzo livello..... L. 2.556.000 quarto livello..... L. 2.790.000 quinto livello..... L. 3.150.000 sesto livello..... L. 3.600.000 settimo livello..... L. 4.500.000 ottavo livello..... L. 5.400.000 Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio di importo costante pari all'8% dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni. Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica e' costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50% dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa. Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono la attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50% delle medesime. Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianita' richiesta.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163

Titolo	III — Personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria
Capo	II — Personale non docente dell'università
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-33-stipendi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it